



# **COMUNE DI DIAMANTE**

**Provincia di Cosenza**

## **ORDINANZA SINDACALE N. 785 DEL 04/11/2022**

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI  
DIAMANTE**

### **IL VICE SINDACO**

Rilevato che nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia degli orari dei pubblici esercizi (direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein e dal D.L. n. 59/2010, fino ad ultimo i DD.LL. 138/2011, 201/2011 e 1/2012) è in ogni caso consentito ai Comuni introdurre limitazioni all'apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare, della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza urbana;

Richiamato l'art. 41 della Costituzione che, nel sancire la libertà di iniziativa economica privata, prevede che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

Considerato che l'esperienza registrata in regime di liberalizzazione degli orari ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini o complementari vengono spesso a costituire nella realtà una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;

Visti il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, N. 773 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635 e s.m.i.;

Rilevato che tale situazione è testimoniata anche da segnalazioni da parte di cittadini che lamentano disagi causati prevalentemente dallo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, dai comportamenti di alcuni avventori che non rispettano le norme di igiene e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando sulle aree pubbliche nelle immediate vicinanze degli esercizi;

Ritenuto opportuno e doveroso adottare un provvedimento di disciplina degli orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al fine di: - salvaguardare l'interesse pubblico assicurando ai cittadini apprezzabili livelli di qualità della vita, tramite rispetto dei fondamentali diritti alla quiete pubblica e al riposo notturno, arginando le potenziali situazioni di disturbo della quiete pubblica e gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte degli avventori locali; - uniformare gli orari degli esercizi interessati consentendo tuttavia un'ampia apertura al pubblico degli stessi;

Visto il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'art. 3;

Vista la Legge n. 287/1991 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" e s.m.i.;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

#### ORDINA

Per le ragioni indicate in premessa, di disciplinare gli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, operanti sul territorio comunale, nel modo seguente:

- 1. chiusura entro le ore 00.00 dal lunedì al giovedì;**
- 2. chiusura entro le ore 02,00 dal venerdì alla domenica.**
- 3. chiusura entro le ore 02,00 nel periodo natalizio e pasquale nei giorni prefestivi e festivi;**
- 4. chiusura entro le ore 05,00 nella serata del primo gennaio in occasione dei festeggiamenti di inizio anno;**

Gli esercenti hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico con mezzi idonei.

Per quanto sopra si richiama l'attenzione di tutti gli operatori esercenti la somministrazione di alimenti e bevande di voler esercitare la propria attività avendo cura che la stessa non rechi in alcun modo disturbo al resto dei cittadini, evitando ad esempio che l'eccesso di rumori (schiamazzi degli avventori, diffusioni sonore e quant'altro) possano propagarsi e risultare fastidiosi; si rammenta che l'art. 659 del Codice Penale che considera reato il disturbo alla quiete dei cittadini, si basa su "criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio ambientale" piuttosto che riguardare il superamento o meno di determinati valori in termini di diffusione acustica.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione

#### DISPONE

La notifica della presente a tutti gli operatori commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande che operano sul territorio comunale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Diamante e la trasmissione alla Prefettura di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri di Diamante e per quanto di competenza. Il Corpo di Polizia Municipale di Diamante e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento.

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione da Euro 25.00 a Euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689. La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune.

#### AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria ai sensi del D. L.vo 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, ovvero, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce eventuali altri provvedimenti emessi in materia.

IL VICE SINDACO  
Geom. Giuseppe PASCALE

